

Citta' Futura s.r.l. a Socio Unico - Montanaro (Torino)

Bando per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale T.Noce nell'edificio di proprietà di Città futura S.r.l. in liquidazione in via Garibaldi 89 Montanaro (TO). CIG: 632082911-A.

PREMESSA

La Società Città Futura S.r.l. in liquidazione con delega di Stazione Appaltante da parte del Comune di Montanaro, in esecuzione della delibera n. 10 del 3 luglio 2015 indice gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 12 aprile /2006 n. 123 “*Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e s.m.i., per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido “T.Noce”, in via Garibaldi 89 – in Comune di Montanaro (TO) per il periodo dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2020.

La presente procedura di gara ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (“di seguito anche Codice”) non è soggetta alle disposizioni di cui al predetto Codice, se non nei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, nonché per le norme dallo stesso Codice espressamente richiamate.

Il bando di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio online della Società sul sito web www.cittafuturasrl.it, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Montanaro e sul sito web www.comune.montanaro.to.it

1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Città Futura S.r.l. in liquidazione, via Matteotti 13 Montanaro è stata delegata dal Comune di Montanaro a svolgere il ruolo di stazione appaltante ai fini dell'affidamento, mediante gara, del servizio di asilo nido e pertanto, in quanto tale, provvederà, tramite la propria organizzazione, a preparare e pubblicare il bando ed il disciplinare di gara ed a svolgere e aggiudicare la gara entro i termini e nei modi previsti dalla legge nonché a svolgere tutte le altre funzioni poste in capo alla stazione appaltante dalle norme in materia.

Il contratto di concessione verrà sottoscritto sia da Città Futura S.r.l. in liquidazione che dal Comune di Montanaro in qualità di amministrazione concedente con titolarità del servizio di asilo nido.

2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE ED IMPORTO DEL CONTRATTO

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio nido comunale sito in Montanaro Via Garibaldi 89 con ricettività attuale pari a 45 posti con attuale media di frequenza pari a 20 bambini destinato all'educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra i sei e i trentasei mesi, da realizzare, per conto dell'Amministrazione comunale con possibilità di ampliamento con attività integrative rivolte all'infanzia.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza a tempo pieno di nove ore (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) pari ad €. 500,00.

L'importo presunto del contratto ammonta ad € 550.000,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno (9 ore) € 500,00= x 20 media utenti x 11 mesi x anni 5, di cui € .0,0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni cinque con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un uguale periodo di durata alle medesime condizioni economiche gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara nonché la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006.

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio si terrà mediante gara informale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE OFFERTE

Sono ammessi a presentare offerta, se in possesso dei requisiti soggettivi, di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario richiesti nel bando, gli operatori economici, sia in forma singola che raggruppata, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a); b), c), d), e), f), g), h); i), l), m), m-bis), m-ter) e d m-quater), del D.Lgs 163/2006;
- b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2001 n. 159;
- c) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16.ter, del D.lgs 165/2001 o che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il soggetto ha sede per attività inerenti il servizio oggetto di concessione; se cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero nell'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004.

B) REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIO.

La capacità tecnica e professionale, come previsto dall'art. 42 D.Lgs 163/2006, dovrà essere attestata dichiarando:

- a) di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del servizio asilo nido oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate in sede d'offerta;

- b) di avere svolto nel triennio 2012 – 2013 – 2014 servizi per l'infanzia in gestione diretta o in concessione o in appalto di servizi di durata complessiva non inferiore a 11 (undici) mesi continuativi, svolti a regola d'arte e con buon esito;
- c) di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all'oggetto dell'affidamento, attestata da due idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito;
- d) di aver realizzato negli esercizi 2012 – 2013 - 2014 un fatturato complessivo nel settore educativo per l'infanzia per un importo complessivo non inferiore ad €.200.000,00 (IVA esclusa).

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non formalmente costituiti, il requisito economico-finanziario di cui al precedente punto d) deve essere posseduto in misura prevalente dal soggetto indicato come mandatario. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà corrispondere al 100% dei requisiti richiesti.

Avvalimento

Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di carattere economico finanziario sopra descritti, avvalendosi di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. L'utilizzo dell'avvalimento comporta l'applicazione, da parte dei soggetti interessati, di tutti gli adempimenti di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

7. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'A.N.A.C.

Per la partecipazione alla presente procedura il soggetto interessato dovrà provvedere al versamento di un contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 9 dicembre 2014 emanata in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2015 in materia di contributi di partecipazione alle gare e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'importo del contributo dovuto è di € 70,00.

Si specifica che il soggetto interessato è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Pertanto, al momento della presentazione dell'offerta il soggetto è tenuto a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

-il codice fiscale della stazione appaltante (per Città Futura S.r.l. in liquidazione il codice fiscale è 08506640013)

- il CIG che identifica la procedura. (CIG 632082911-A).

8. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art 75 del d.lgs 163/2006, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione pari a 11.000,00 € (2% dell'importo complessivo della concessione pari a € 550.000,00) resa mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto di Credito o Assicurativo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

I partecipanti alla presente procedura, qualora siano in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, potranno avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della suddetta cauzione.

La cauzione dovrà, a pena di esclusione,:

- a) avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944, codice civile;
- c) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- d) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e) contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare in favore dell'amministrazione concedente, in caso di aggiudicazione e a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs 163/2006.

La copertura assicurativa deve tassativamente riferirsi anche alla copertura o garanzia per la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006.

La cauzione provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, tranne al secondo classificato, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero della presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

L'Amministrazione è legittimata all'incameramento della garanzia provvisoria:

- in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti;
- in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, del termine stabilito;
- in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 163/2006, all'atto della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria, tale cauzione, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Amministrazione concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato nelle more della definizione della controversia.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett.e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte di

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assuma nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

9. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara potranno effettuare un sopralluogo presso le strutture educative.

Al sopralluogo potrà partecipare il titolare, il legale rappresentante o personale della ditta munito di apposita delega.

L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordato con il Responsabile del Procedimento Sig.ra Teresa Cuccia tel. 011.9160120.

10. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONTENUTO DEL PLICO

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, far pervenire all'Ufficio Amministrativo di Città Futura S.r.l. in liquidazione – via Matteotti 13 Montanaro entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 31 luglio 2015**, la loro offerta redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura e recante, in modo chiaro all'esterno, la denominazione e l'indirizzo del proponente, la data e l'ora della gara, con la seguente dicitura:

“GARA PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE “T.NOCE”

Il plico potrà essere presentato direttamente all'Ufficio Amministrativo - Ufficio Protocollo di Città Futura S.r.l. in liquidazione – via Matteotti 13 Montanaro dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, e dalle ore 14,00 alle 16,30 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, ovvero spedito a mezzo posta, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.

L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e alle ore sopra indicate, nonché per l'apertura del plico qualora sia privo esternamente della dicitura richiesta.

Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, il proponente sarà escluso dalla gara.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, **tre distinte buste**, non trasparenti, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca o equivalente, controfirmata sui lembi di chiusura recanti all'esterno, oltre alla denominazione ed all'indirizzo del soggetto concorrente, le seguenti diciture:

“BUSTA A - Documentazione Amministrativa”

“BUSTA B - Offerta Tecnica”

“BUSTA C - Offerta Economica”

In caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito dovrà essere riportata la denominazione di tutti i componenti del raggruppamento ed in caso di R.T.I. formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta, l'indirizzo dell'impresa mandataria.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

10.1 Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) l'istanza di partecipazione alla presente gara (da redigere conformemente al modello di dichiarazione di partecipazione – Mod. 1) sottoscritta, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, e regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo. Detta istanza dovrà contenere un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); m-bis); m-ter); e m-quater), del D.lgs 163/2006.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, lett. b); c) e m-ter) di cui sopra si ricorda che la suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A pena di esclusione, l'attestazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs 163/2006 deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38 D.Lgs 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, deve essere presentata una dichiarazione contenente, l'impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) cauzione provvisoria pari a € 11.000 (pari al 2% dell'importo complessivo della concessione) secondo le modalità indicate nell'art. 8 del presente bando. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte di operatori economici che intendono riunirsi ai sensi

dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i concorrenti che intendono costituirsi, pena l'esclusione.

L'impresa in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee godrà dei benefici di cui all'art. 75 comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e cioè la cauzione di cui sopra è ridotta del 50%. In tal caso, il concorrente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso della sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 o copia conforme della suddetta certificazione.

c) ricevuta di versamento del contributo di cui Deliberazione del 9 dicembre 2014, dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'importo di **Euro 70,00**.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express.

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";

- *in contanti*, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di RTI dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'Impresa mandataria.

d) Attestazione con l'indicazione dei servizi uguali o simili a quelli di gara, svolti nel triennio 2012/2013/2014.

Per ciascun servizio dovranno, inoltre, essere indicati:

- l'eventuale Ente Pubblico o Privato committente da cui abbia ricevuto l'incarico di gestire in appalto o concessione il servizio ovvero con cui abbia stipulato una convenzione avente ad oggetto la gestione del servizio;
- la tipologia del servizio prestato;
- l'esatto periodo di esecuzione del servizio;
- fatturato complessivo per il settore dell'infanzia.

e) Almeno due referenze bancarie rilasciate da primari istituti bancari, con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo della gara;

f) Copia del presente Bando di gara e del Capitolato sottoscritti per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante del proponente. In caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti; in caso di Consorzi, dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio.

Si precisa che, la mancata allegazione del Bando, del Capitolato firmati non è a pena di esclusione, pertanto sarà sanabile entro i termini perentori che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante.

g) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera del 20 dicembre 2012 n. 111.

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, il concorrente potranno produrre la documentazione richiesta in originale o in copia conforme.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione concedente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata a consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006.
- c) originale o copia del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che deve essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione.

La Commissione di gara può invitare i concorrenti ad integrare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della dichiarazione e/o della documentazione presentata ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 163/2006.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Commissione formulate ai sensi dell'art. 46, comma 1 e 1-ter, D.Lgs 163/2006, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, D.Lgs 163/2006 è fissata in euro 550,00 pari all'1 per 1000 del valore complessivo della concessione.

10.2 Busta B – OFFERTA TECNICA

La busta B, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno:

- 1) Il progetto educativo ed organizzativo per la sezione 06 – 36 mesi;
- 2) La relazione illustrativa dell'esperienza maturata;
- 3) La certificazione di qualità (se posseduta).
- 4) Eventuali altre proposte migliorative del servizio offerto o secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato.

I contenuti di tali documenti vengono descritti dettagliatamente all'art. 7 del Capitolato "Elabora ti tecnici".

10.3 Busta C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C dovrà contenere al suo interno l'offerta economica formulata in lingua italiana come da fac-simile Modello 2 " Offerta Economica" , opportunamente bollata.

L'offerta dovrà contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente nonché del domicilio legale e dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal Legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Nel caso di:

- Raggruppamento temporaneo d'Imprese e di Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

- Consorzio stabile, l'offerta dovrà essere firmata dallo stesso Consorzio con indicazione delle imprese che effettueranno il servizio;

L'offerta economica deve esprimere il seguente prezzo:

A = retta mensile per utente, relativa alla frequenza fino a 9 ore per 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, compreso il pasto.

Il prezzo offerto, a pena di esclusione, non deve superare € 500,00.

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e potrà altresì non procedere all'aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse.

La Commissione esaminerà in seduta pubblica tutti i plichi contenenti la documentazione a corredo, determinando l'ammissione alla gara; successivamente la Commissione valuterà in seduta riservata i progetti, assegnando i relativi punteggi.

Si procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse a partecipare, aggiungendo i punti derivanti dall'offerta economica a quelli acquisiti dalla valutazione del progetto.

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni, ai sensi dell'art.86, comma 3 d.lgs.163/2006 e qualora non siano ritenute valide, può rifiutare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara, come previsto dalla legge.

Le offerte saranno valutate attribuendo alle stesse i punteggi secondo i criteri sotto elencati. Il punteggio massimo ammissibile è pari a 100, così suddiviso:

➤ **Offerta tecnica fino ad un massimo di punti 70 così suddivisi:**

➤ **Offerta economica fino ad un massimo di 30 punti.**

12. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

12.1. PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA:

Il punteggio per l'offerta tecnica verrà assegnato secondo i seguenti criteri:

1) PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO fino a un massimo di punti 50

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al progetto, si terrà conto dei seguenti elementi:

- **Parte educativa: fino a un massimo di 18 punti**

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi) **max 5 punti**

- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze"-etnicoculturale, disabilità...) **max 7 punti**

- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido **max 2 punti**

- ampliamento e flessibilità della fascia oraria **max 4 punti**

- **Rapporti relazionali fino a un massimo di 10 punti**

- servizi innovativi alle famiglie **max 4 punti**

- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilnido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi) **max 4 punti**
- rete e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia **max 2 punti**
 - **Proposta migliorativa per attività integrative max 12 punti**
- **progetto pedagogico: max 6 punti**
- **adeguamento strutturale e allestimento ambiente** (organizzazione degli ambienti e degli spazi compresi gli arredi) **max 6 punti**
 - **Gestione del personale: fino a un massimo di 10 punti**
- struttura organizzativa e operativa (numero educatori da impiegare, organizzazione del personale, distribuzione degli orari del personale, disponibilità di un coordinatore pedagogico) in relazione alla ricettività del nido **max 4 punti**
- professionalità del personale aggiuntivo (titoli di studio ed esperienza professionale, disponibilità di un coordinatore pedagogico, specificazione del ruolo, dei compiti del coordinatore e degli educatori) **max 4 punti**
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste **max 2 punti**

2) RELAZIONE ESPERIENZA fino ad un **massimo di 16 punti**

Da valutarsi in base alla relazione illustrativa dell'esperienza maturata nella gestione diservizi per l'infanzia nel seguente modo:

- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l'infanzia siapubblici in convenzione che privati (1 punto per anno): **massimo punti 10**
- attività di progettazione e servizi all'infanzia attivati sul territorio su cui insistono i serviziooggetto di gara (1 punto per ogni attività): **massimo punti 6**

3) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' fino a un **massimo di 2 punti:**

- **1 punto** nel caso di possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000;
- **2 punti** in caso di possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 specifica per“Servizi dell'infanzia” (la certificazione di qualità può essere autodichiarata).

4) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE:

Da valutarsi sulla base della qualità complessiva del progetto con particolare attenzione all'organizzazione del lavoro e alla qualità dei prodottiutilizzati: fino a un massimo di **punti 2**

12.2 PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti

L'offerta economica è la retta mensile per utente con frequenza di nove ore per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. La Commissione attribuirà un punteggio massimo di punti 30 secondo

la seguente formula:

$$P = 30 \frac{A}{B}$$

Dove:

P = punteggio da assegnare

A = prezzo più basso

B = prezzo preso in considerazione

Il prezzo offerto, a pena di esclusione, non deve superare € 500,00.

L'offerta dovrà essere formulata in Euro. La stazione appaltante non accetterà offerte con un numerodi decimali superiore a tre.

I punteggi verranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

Tale offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione concedente.

La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

13. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La fase della valutazione delle offerte tecniche verrà affidata ad una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile di Settore successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

14. OPERAZIONI DI GARA

Il giorno 5 agosto alle ore 10,00, in seduta pubblica, presso gli Uffici Amministrativi della Società in via Matteotti 13 Montanaro, la Commissione giudicatrice, prima di procedere all'apertura, secondo l'ordine di arrivo, dei plichi pervenuti entro il termine fissato, verifica l'integrità e la regolarità formale degli stessi.

Alla seduta pubblica possono presenziare e fare dichiarazioni in nome e per conto dei proponenti i legali rappresentanti o eventuali delegati muniti di procura speciale.

Successivamente la Commissione procede all'apertura dei plichi, alla verifica della presenza e dell'integrità delle buste A, B e C e all'apertura delle buste A e B:

Apertura Busta A: la Commissione verifica la presenza della domanda di partecipazione alla gara e dei documenti richiesti; il materiale verrà siglato in ogni foglio. Constatata la regolarità dei documenti e la corrispondenza con quanto richiesto all'art. 6 e all'art. 8 del presente Bando di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi dell'art. 6-bis del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVC-PASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis del Codice.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al link sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante sistema AVCPASS. In caso di malfunzionamento della piattaforma costituita presso l'ANAC ovvero in caso di urgenza si provvederà a richiedere la verifica dei requisiti direttamente mediante richiesta da parte della Stazione Appaltante della documentazione di comprova agli enti terzi. In ogni caso la mancanza di AVCPASS non è motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

Apertura Busta B: la Commissione procede all'apertura della Busta B dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione e alla verifica della presenza del Progetto Educativo ed Organizzativo, della Relazione Illustrativa dell'esperienza maturata e della Certificazione di Qualità (se posseduta).

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della busta B di ogni offerente, analizzando le offerte tecniche ivi contenute, assegnando i relativi punteggi e verbalizzando il risultato.

Apertura Buste C: Le operazioni di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e di attribuzione del relativo punteggio si svolgeranno in seduta pubblica, previa convocazione degli offerenti almeno ventiquattro ore prima, a mezzo fax o e-mail.

Nel corso di tale seduta, la Commissione, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche relative ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e darà lettura delle offerte con attribuzione dei relativi punteggi.

E' fatta salva l'applicazione del procedimento diretto al completamento e all'acquisizione di chiarimenti previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n.163/2006.

15. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

La Commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria all'impresa che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio massimo su un totale di 100 punti complessivamente da attribuire.

In caso di parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella componente dell'offerta tecnica relativa al progetto educativo ed organizzativo.

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al deposito cauzionale definitivo nei modi previsti dall'art. 8 del presente Bando di gara.

Entro lo stesso termine l'aggiudicatario, a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dovrà presentare la seguente documentazione:

1) copia autenticata dei bilanci o dichiarazioni IVA relativi all'ultimo triennio, con nota di deposito;
2) certificato camerale in originale o copia autenticata, comprensivo della dicitura che attesti che negli ultimi cinque anni l'impresa/amministratori e sindaci della Società cooperativa non è stata sottoposta a procedure concorsuali, nonché attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione dicui all'art.10 della legge n.575/1965, nonché di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.4 delD.L.gs. n.490/1994;

3) certificazione in originale o copia autenticata relativa alla regolarità contributiva, a pena di revocadell'affidamento, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 210 del 25.09.2002, convertito nella leggen.266 del 22.11.2002 (documento unico di regolarità contributiva);

Qualora l'impresa aggiudicataria, entro il termine sopra indicato, non fornisca o fornisca in modo parziale e non esaustivo i documenti di cui sopra, la Società potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed avrà facoltà di aggiudicare il servizio al successivo offerente, fatto salvo ogni diritto al risarcimento del danno e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Inoltre, l'impresa aggiudicataria s'impegna ad indicare il nominativo di un unico interlocutore, con potere decisionale, per tutte le problematiche relative all'esecuzione del contratto.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, la Stazione appaltante procede ad incamerare per intero l'importo oggetto della polizza fideiussoria.

16. VERIFICA REQUISITI

Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000, la Stazione appaltante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara ai fini del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

17. DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE

I soggetti interessati potranno ricevere il presente bando di gara con i relativi allegati, nonché il capitolato prestazionale:

- in loco, presso l' Ufficio Amministrativo della Stazione Appaltante in via Matteotti 13 Montanaro- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
- tramite posta elettronica, inviando richiesta scritta all'indirizzo o al numero di fax indicati all'art.1;
- tramite i siti internet indicati: www.cittafuturasrl.it e www.comune.montanaro.to.it

18. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. L.gs 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni :

- i dati richiesti ai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara di cui all'oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste comporterà l'esclusione dalla gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione concedente, ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/90 e D. L.gs 267/2000, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara.

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cuccia Teresa. Per informazioni Città Futura S.r.l. in liquidazione, via Matteotti 13 Montanaro Tel. 011 9160120 fax 011 9163900 e-mail teresa.cuccia@cittafuturasrl.it sito: www.cittafuturasrl.it.

20. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere sono devolute alle giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. b) del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.

Montanaro, 7 luglio 2015

Il Liquidatore
(Dott. Luigi Tealdi)

ALEGATI:

Modello 1 – Domanda di Ammissione

Modello 2 - Offerta economica

Allegato A – elenco Dipendenti

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 n. 163, DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE T. NOCE NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ DI CITTA’ FUTURA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IN VIA GARIBALDI 89 – MONTANARO (TO).

ART. 1 – Oggetto della prestazione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido T. Noce ubicato in via Garibaldi 89 – Montanaro, per una superficie utile netta complessiva di mq 3.524,00, con area pertinenziale a verde attrezzato a giardino di mq 2.858,00, come meglio indicato nella planimetria agli atti d’ufficio.

La struttura è attualmente gestita direttamente da Città Futura srl in liquidazione con proprio personale: n° 3 Educatrici Asilo Nido, meglio individuato nell’allegato A).

L’asilo nido ha una capacità ricettiva massima di 45 posti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia e delle norme sanitarie emanate dalla locale ASL. La media di frequenza attuale è di n. 20 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.

Il Concessionario ha facoltà di ampliare la proposta di servizi offerti tramite attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.

I bambini/e già frequentanti il servizio Nido d’Infanzia T. Noce godono di continuità.

La normativa di riferimento è la seguente:

L.R. n. 1044 6 dicembre 1971, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, della L.R. 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976, 25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004.

Qualora intervengano, nel corso della concessione diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, il concessionario avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per quello poter richiedere risarcimenti al concedente.

La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai sei mesi ai tre anni, nonché l’inserimento di attività integrative che coinvolgano altre fasce di età.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dei locali e del verde, la preparazione, la distribuzione e l’assistenza ai pasti, la pulizia della struttura.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia integrando con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale e zonale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo

l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.

2.1 Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla L.R. n. 1044 6 dicembre 1971, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 “*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*”, della L.R. 15 gennaio 1973 n. 3 e delle sue successive modifiche intervenute con le Leggi Regionali nn. 28/1974, 22/1975, 5/1976,25/1977, 11/1979, 43/1979, 16/1980, 1/2004. L'eventuale offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età che comportino la modifica strutturale di parte dei locali che richieda il rilascio di autorizzazioni particolari saranno a carico del Cessionario.

Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura nella fascia oraria 7.30 – 17.30 con previsione di ampliamento e flessibilità.

Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

I posti saranno assegnati in via prioritaria ai residenti sulla base delle domande pervenute. I restanti posti saranno resi disponibili per i non residenti.

a) Attività e gestione

Il servizio deve prevedere:

- La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l'avvicendamento dello stesso durante l'anno educativo.
- La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
- La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese, nonché la partecipazione degli operatori
- la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l'attivazione del Progetto educativo.
- Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
- Osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

b) Servizi aggiuntivi:

- Possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l'offerta di attività integrative rivolte all'infanzia
- Altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 3 a 36 mesi, quali beni strumentali all'esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati.

c) Rapporto adulto/bambino

- Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.

d) Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio

- Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l'organizzazione di incontri e riunioni.

e) Tariffa applicata alle famiglie

- La tariffa mensile massima applicata alle famiglie per il servizio di Asilo Nido **per nove ore** di frequenza non potrà essere superiore a Euro 500,00 e dovrà essere comprensiva dei seguenti

elementi: fruizione del servizio educativo **per 5 gg./settimana**. Pasto, fornitura materiale igienico sanitario durante la permanenza al nido.

In seguito all'espletamento della gara sulla tariffa massima di Euro 500,00 per le nove ore di frequenza, le tariffe previste per la frequenza tempo centrale (9.00/16.00), Part-time mattino (7,30/12,45) part-time pomeriggio (11,25/17,30) part-time verticale dovranno essere applicate proporzionalmente, sentita l'Amministrazione.

Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del concessionario.

Le tariffe per i servizi aggiuntivi di cui al successivo punto 8 sono stabilite dal concessionario.

L'importo della tariffa indicato nell'offerta deve essere mantenuto invariato per tutta la durata della concessione.

All'interno dei locali dell'Asilo Nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

Se nel corso dell'anno educativo si manifesti una diminuzione dei bambini frequentanti, a fronte dell'esaurimento della graduatoria dei residenti, il Concessionario valuterà l'opportunità di aprire la graduatoria anche ai bambini non residenti.

f) Personale

Il concessionario, dovrà avvalersi per la gestione dei servizi dell'asilo nido del personale di Città Futura, integrandolo con personale alle proprie dipendenze per i servizi già gestiti tramite appalto esterno.

I dipendenti di Città Futura sono n° 3 Educatrici Asilo Nido, con anzianità maturata secondo prospetto allegato A), con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e sottoposti alla disciplina del Contratto di Lavoro Dipendenti ENTI LOCALI (35 o 36 ore settimanali – 42 settimane comprensive delle chiusure di Natale, Pasqua ed eventuali ulteriori massimo 4 settimane se concordate).

Per ridurre l'impatto economico connesso con il mantenimento del personale con il CCNL EE.LL., il Comune di Montanaro ha previsto lo stanziamento a favore del Concessionario di un contributo pari a € 8.000 per il primo anno, € 25.000 per l'anno 2016 e € 25.000 per l'anno 2017.

Inoltre il Comune di Montanaro, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, si impegna, attraverso una programmazione triennale a ricollocare nei propri ruoli il personale dipendente di Città Futura attualmente destinato al servizio oggetto di concessione, ed altresì conferma l'impegno di cui alla delibera di G.C. n. 74 del 1.7.2015 relativo all'approvazione del "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017".

Dette figure sono dipendenti di ruolo di Città Futura S.r.l. in liquidazione, con esperienza pluriennale maturata all'interno dell'Asilo Nido e saranno assegnate temporaneamente alla concessionaria con l'istituto del comando. Il distacco non comporterà in alcun modo un cambio e/o integrazioni alle mansioni di competenza dei dipendenti distaccati, che saranno comunque impiegati nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dell'appaltatore.

Città Futura S.r.l. in liquidazione in qualità di datore di lavoro rimarrà responsabile del trattamento economico e giuridico a favore delle lavoratrici e sarà titolare degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, compresi quelli legati alle dichiarazioni fiscali. La posizione INAIL delle dipendenti rimarrà in carico a Città Futura S.r.l. in liquidazione. Rimarrà altresì in carico a Città Futura S.r.l. in liquidazione la titolarità nel compiere ogni atto che comporti modifiche al rapporto di lavoro e l'eventuale risoluzione del rapporto stesso.

Le dipendenti manterranno il rapporto organico con Città Futura S.r.l. in liquidazione (con conseguente rispetto degli adempimenti previsti dai CCNL Regioni e Autonomie Locali vigenti nel tempo), ma sotto il profilo organizzativo e funzionale faranno riferimento all'aggiudicatario, a favore del quale presteranno esclusivamente la loro opera.

Pertanto:

- a) La ditta concessionaria acquisisce le funzioni di datore di lavoro nei confronti delle tre figure professionali distaccate divenendo responsabile di tutte le funzioni operative e gestionali del personale interessato.
- b) Città Futura S.r.l. in liquidazione elaborerà mensilmente le buste paga delle dipendenti relativamente alle voci del trattamento fondamentale fisso e variabile e provvederà alla liquidazione delle competenze, così come ai dovuti versamenti agli enti contributivi, previdenziali, assicurativi e relativi alle imposte dirette.
- c) Successivamente Città Futura S.r.l. in liquidazione produrrà una fattura per l'esatto ammontare in forza delle prestazioni lavorative e degli oneri connessi, senza alcuna maggiorazione, che sarà esclusa da IVA ai sensi della legge 67/88 art.8 comma 35 e che il Concessionario rimborserà con rimessa diretta a vista entro il 1° di ogni mese.
- d) Il distacco/comando inoltre è operazione sostanzialmente neutrale ai fini IRAP, dal momento che il costo sostenuto per il rimborso degli oneri è comunque considerato costo del lavoro.
- e) In caso di malattia/infortunio del dipendente vanno rimborsate tutte le spettanze sostenute da Città Futura S.r.l. in liquidazione. La concessionaria provvede a concedere le ferie, i permessi o le aspettative alle dipendenti nel rispetto del CCNL Regioni e Autonomie Locali.
- f) Ogni responsabilità sull'attività svolta dal personale di Città Futura S.r.l. in liquidazione ivi compreso il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di formazione e aggiornamento del su citato personale sulla sicurezza fa capo al concessionario.
- g) Il direttore/coordinatore dell'Asilo Nido, individuato dal concessionario tra tutto il personale, coordinerà anche il personale di Città Futura S.r.l. in liquidazione allo scopo di far funzionare il servizio.
- h) In caso di assenze temporanee, a qualsiasi titolo, del personale di Città Futura S.r.l. in liquidazione sarà cura della concessionario provvedere alla loro piena sostituzione senza oneri aggiuntivi per Città Futura S.r.l. in liquidazione
- i) Eventuali interventi disciplinari potranno essere presi solo ed esclusivamente dai competenti uffici di Città Futura S.r.l. in liquidazione.
- j) In caso di pensionamento, dimissioni o trasferimento del personale di Città Futura S.r.l. in liquidazione, sarà la concessionaria a provvedere alla loro sostituzione, con personale idoneo e di pari professionalità.
- k) Il Concessionario dovrà provvedere ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale anche dei dipendenti di Città Futura S.r.l. in liquidazione.
- l) Il concessionario, per il personale di Città Futura S.r.l. in liquidazione, dovrà applicare/rispettare quanto previsto dal CCNL Regioni e Autonomie Locali.
- m) Per quanto riguarda il restante personale, il concessionario, assumendo a proprio carico tutti i rischi di impresa derivanti dal CCNL alla gestione del servizio, dovrà garantire il trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento.

Il personale impiegato per incrementare il funzionamento della struttura deve essere dotato dei requisiti di studio, professionalità e comprovata esperienza maturata nei servizi per l'infanzia.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo delle diverse professionalità.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare, per il personale impiegato per incrementare il funzionamento della struttura, i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire a Città Futura la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.

Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva sia Città Futura sia l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

Il concessionario comunicherà anticipatamente all'Amministrazione comunale e a Città Futura S.r.l. in liquidazione tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell'asilo nido.

Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m. ed i..

In particolare, dovrà presentare a Città Futura e all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento di tutti gli operatori.

Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche.

Il concessionario si impegna a contrarre un'adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando Città Futura e l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo per congruo massimale.

Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali. Le polizze andranno inviate in copia a Città Futura e all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dell'affidamento per le verifiche di competenza.

Città Futura e l'Amministrazione comunale sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell'esecuzione del servizio.

Il concessionario si impegna a contrarre una copertura assicurativa ulteriore per l'immobile in concessione rispetto a quella già prevista da Città Futura.

g) Iscrizioni

Le iscrizioni dei bambini al servizio di silo nido vengono raccolte e gestite dal Concessionario che provvederà anche all'elaborazione e alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione secondo il vigente regolamento in materia.

h) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili

Il Concessionario garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.

Dovranno, comunque, essere garantite almeno due pulizie al giorno dei servizi igienici ed una pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini.

Dovranno essere garantite:

- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni 5 a decorrere dall'anno scolastico 2015/16.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un uguale periodo di durata alle medesime condizioni economico gestionali, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto, in attesa dell'espletamento di una nuova procedura di gara nonché la facoltà di avvalersi del disposto dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/2006.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

L'importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza di 9 ore (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì) pari ad € 500,00.

Ne consegue che l'importo presunto del contratto ammonta ad € 550.000,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno (9 ore) € 500,00 = x 20 media utenti x 11 mesi x anni 5.

ART. 5 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE

Città Futura S.r.l. in liquidazione concede al Concessionario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata della concessione, il pieno utilizzo dei locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà di Città Futura; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà di Città Futura, senza alcun onere ulteriore a carico di Città Futura e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso l'Ufficio Amministrativo di Città Futura.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per **48** settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 17,30.

Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori. Il costo sarà parametrato all'offerta a base d'asta con un aumento percentuale conforme alla maggiore frequenza.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto
- nelle festività del calendario

salvo richiesta da parte del concessionario di garantire l'apertura anche durante i periodi di chiusura della struttura.

ART. 7 - ELABORATI TECNICI

Costituiscono parte integrante dell'offerta tecnica i seguenti elaborati:

- 1) Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell'ampliamento dell'offerta di servizi integrativi allargata anche ad altre fasce di età e dell'ampliamento dell'offerta oraria;
- 2) La relazione illustrativa dell'esperienza maturata.

1) Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all'ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l'impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all'esecuzione del servizio e dovrà contenere l'indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.

Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non valutazione dell'intero progetto, in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere 12 o 13.

Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:

Parte educativa in relazione a:

- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle "differenze" etnico-culturale, disabilità...-);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.

Rapporti relazionali in relazione a :

- servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell'Infanzia;

Gestione del personale

- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.

2) Relazione illustrativa dell'esperienza maturata nella gestione di servizi per l'infanzia:

- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l'infanzia sia pubblici in convenzione che privati
- attività di progettazione e servizi all'infanzia attivati sul territorio su cui insistono i servizi oggetto di gara

3) Organizzazione del servizio di ristorazione

4) Altre tipologie di offerta secondo quanto previsto all'art. 8 (servizi innovativi e alle famiglie).

Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D'OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)

Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, le imprese partecipanti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali del nido in orario e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i famigliari stretti, prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario.

La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione all'Amministrazione comunale, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L'Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.

Il soggetto concessionario ha autonomia di progettazione e gestione di tali servizi sia al di fuori del normale orario del nido ed anche in giorni prefestivi e/o festivi, che durante gli orari di apertura del servizio purché svolti in zone e locali non utilizzati per il normale svolgimento del servizio.

Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all'andamento della gestione durante l'anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte.

In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità di Città Futura e dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI

Oneri a carico della Stazione Appaltante:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio e furto di beni di proprietà;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi.

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale:

1. corresponsione del contributo economico di cui all'art. 2.1 lett. f);
2. l'impegno a riscontrare le richieste del Concessionario entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Oneri a carico del concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
6. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;

7. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
8. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi;
9. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e tassa rifiuti;
10. la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature, ai locali occupati e all'area verde, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
11. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico di Città Futura e dell'Amministrazione comunale dal presente capitolato;
12. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
13. la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari per l'allestimento delle attività integrative allargate anche ad altre fasce di età, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del Concessionario.
14. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti inviandone mensilmente copia all'Amministrazione e a Città Futura, nonché l'avvenuto pagamento della retta di frequenza.
15. la gestione e introito delle rette mensili;
16. il pagamento dell'imposta sui rifiuti;
17. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
18. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
19. il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme antipedofilia, attraverso l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario (certificato antipedofilia) del personale che si intende impiegare, così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concessionario, il cui onere è da intendersi già ricompreso nella retta mensile.

Il servizio di refezione (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) prevede la somministrazione dei pasti a cura del concessionario che potrà avvalersi della cucina interna alla struttura.

Il menù della mensa dovrà essere validato dalla ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità e delle materie prime.

Dovranno, inoltre essere utilizzati prioritariamente prodotti biologici e agroalimentari provenienti da "filiera corta".

L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale la Città Futura comunicherà l'avvenuta aggiudicazione della concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere

massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro; Euro 3.000.000,00 per danni a persone; Euro 2.000.000,00 per danni a cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero a Città Futura, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione comunale e Città Futura sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. In particolare, il concessionario si assume la responsabilità derivante da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all'ingerimento, da parte degli utenti ed eventuali terzi, di cibi preparati con derrate alimentari contaminate e/o avariate forniti per l'espletamento del servizio.

ART. 12 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze; oltre all'individuazione dei rischi di interferenza.

ART. 13 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata Città Futura e l'Amministrazione comunale sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Comune di Montanaro. Al personale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

Per i rischi di interferenza si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

ART. 14 - SUBCONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 16 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.

Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento:

_ le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.

_ la decisione definitiva verrà assunta dalla Amministrazione per il tramite del Responsabile competente alla gestione del contratto entro 15 giorni lavorativi.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 16 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a sè imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

In ogni caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all'applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 16.

Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione l'Amministrazione si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protrate, possano arrecare pregiudizio agli utenti;

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

ART. 18 - PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia.

ART. 19 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.

ART. 20 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione del servizio.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai sensi e nei limiti di cui all'art. 133, comma 1, lett d) del D.lgs 104/2010.

ART. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale garantendo l'apertura del nido per il 1° settembre 2015.

ART. 23 - TRACCIABILITA'

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Montanaro, 7 luglio 2015

Il Liquidatore
(Dott. Luigi Tealdi)

marca da
bollo
€ 16,00

MODELLO " 1 "

**ALLA SOCIETÀ
CITTÀ FUTURA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. il giorno
residente in Via
in qualità di
della società.....
con sede in..... Via.....
tel Fax
codice fiscalePart. IVA.....
e-mail
Pec.....

INOLTRA ISTANZA DI AMMISSIONE

**alla gara per la concessione e gestione dell'ASILO NIDO COMUNALE "T. NOCE" per il
periodo 1 settembre 2015 – 31 luglio 2020**

e dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

- Di essere iscritta al Registro delle Imprese della camera di commercio – Industria – Artigianato ed Agricoltura diper la seguente attività

E che i dati di iscrizione sono i seguenti (**per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza**):

- numero di iscrizione

- data di iscrizione
- ragione sociale
- durata della società/data termine
- forma giuridica
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari **(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)**
-
-
-

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-bis), m-ter), e m-quater), del Codice Civile e precisamente:

a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedere per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
[*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale società mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti (*):

(oppure)

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale società mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti (*):

(*) **a.1.** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di società ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo alla società ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse ei

requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare alla società ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- attesta che la società ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una società che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs 6 settembre 2001 n. 159;

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1 lett. d), del Codice);

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1 lett. e), del Codice);

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lettera f), del Codice);

g. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38 comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione i merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38 comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del codice);

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1 lett. m), del Codice), e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter), del Codice;

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lett. m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, n una delle situazioneo di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

- Che la società è regolarmente iscritta:

Al ' I.N.P.S. posizione n.

Data ultimo versamento

Sede competente
Codice attività
Matricola Azienda
Dimensione aziendale da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre

All' INAIL posizione n.
Data ultimo versamento
Sede competente
Codice attività

- Il CCNL applicato è il seguente:
- Che l'Agenzia delle Entrate competente del territorio è la seguente:
- di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un'efficiente gestione del servizio asilo nido oggetto dell'affidamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale e, comunque, delle condizioni indicate in sede d'offerta;
- di avere svolto nel triennio 2012–2013–2014 servizi per l'infanzia in gestione diretta o in concessione o in appalto di servizi di durata complessiva non inferiore a 11 (undici) mesi continuativi, svolti a regola d'arte e con buon esito;

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	PERIODO	ENTE

- di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all'oggetto dell'affidamento, attestata da due idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito;
- di aver realizzato negli esercizi 2012–2013-2014 un fatturato complessivo nel settore educativo per l'infanzia per un importo complessivo non inferiore ad €200.000,00 (IVA esclusa);
- per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non formalmente costituiti, il requisito economico-finanziario di cui al precedente punto d) deve essere posseduto in misura prevalente dal soggetto indicato come mandatario. In ogni caso la somma dei requisiti posseduti dai componenti del R.T.I. /consorzio dovrà corrispondere al 100% dei requisiti richiesti;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti del d.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- che tutti documenti sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i servizi oggetto della concessione ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'erogazione dei servizi richiesti;
- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19 marzo 1990 n. 55.

Referente per la gara NOME E COGNOME

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:

ViaCittà

Capn. tel.n. fax

n cell.indirizzo e-mail

pec.....

.....

Luogo e data

In fede

(Firma leggibile per esteso e timbro società)

(allegare fotocopia della carta d'identità)

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che

- a) Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;**
- b) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;**
- c) L'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;**
- d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell'autorità giudiziaria;**
- e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003;**
- f) Soggetto attivo nella raccolta dei dati è Città futura S.r.l. a Socio Unico in liquidazione**

OFFERTA ECONOMICA

**OGGETTO: GARA PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE
"T. NOCE" PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 – 31 LUGLIO 2020**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a prov. il giorno
residente in Via
in qualità di
della società.....
con sede in..... Via.....
tel Fax
codice fiscale Part. IVA.....
e-mail
Pec.....

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(*barrare la casella che interessa*)

- Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Società (lett. b), art. 34, d.lgs. 136/2006), specificare tipo:
.....
- Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 34 d.lgs. 163/2006);
- Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.lgs. 163/2006);
- Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34 d.lgs. 163/2006)
 - Costituito
 - Non costituito
- Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 34 d.lgs. 163/2006)
 - Costituito
 - Non costituito
- GEIE (lett. f), art. 34 d.lgs. 163/2006);
- Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f-bis), art.34, d.lgs. 163/2006);

OFFRE

Per la concessione del servizio in epigrafe

CORRISPETTIVO MENSILE A BAMBINO CON FREQUENZA A TEMPO PIENO

€ _____ mensili IVA esclusa

(in lettere)

La stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale – di cui all'art. 87, comma 4 del Codice – già compresi nell'importo offerto ammonta ad €

.....
Luogo e data

In fede

(Firma leggibile per esteso e timbro società)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37 d.lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

Firmaper l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

Firmaper l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

Firmaper l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

N.B.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta di identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di **timbro della società e sigla del legale rappresentante**.

L'assenza di una valida sottoscrizione dell'offerta, comporta l'esclusione dalla gara.